



ti per la costruzione di autostrade e strade statali, l'Istituto Nazionale Autonomo delle Strade Statali (I.N.A.S.S.) è stata autorizzata a contrarre mutui da destinarsi al finanziamento di tali opere.

Con successiva legge 19 novembre 1956, n. 1328, è stato fissato il limite di tali mutui nell'importo di £50 miliardi, ripartito in vari esercizi.

L'I.N.A.S.S. ha chiesto di conoscere se l'Istituto sia disposto a concedere un primo finanziamento di 4 miliardi di lire, ricadente nello esercizio 1956-57, da rimborsarsi in un periodo variabile dai 20 ai 30 anni.

La garanzia dell'operazione dovrebbe essere costituita - come praticato in occasione di analogo finanziamento concesso alla I.N.A.S.S. nel 1929 - dall'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'assunzione dell'impegno, da parte dello Stato, di provvedere - a supplire richiesta dell'Istituto - al soddisfacimento di quanto questo non possa conseguire alle singole scadenze delle rate di ammortamento del finanziamento, rate che, ai sensi della citata legge 21 maggio 1955, n. 463, dovranno essere iscritte dall'I.N.A.S.S. nei propri stati di previsione di spesa, e specificamente vincolate a favore dell'Istituto mutuante.

Per quanto concerne le condizioni da applicarsi all'operazione, a seguito di un primo scambio di idee, tali condizioni potrebbero essere trattate sulle seguenti basi:

- a) - tasso dell'8%, se con ammortamento in anni 15;
- b) - tasso dell'8,25%, se con ammortamento in anni 20.

Applicandosi in ambedue i casi il sistema del rimborso